



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 2/16

Prot. n°

Procedimento disciplinare RPNI 1/16

A carico di Agostino Martino

Con esposto pervenuto alla Procura Federale in data 2.5.2016 (prot. 6/2016) del tesserato Michele Galifi Cerquetti, presidente della Classe Kiteboarding Italia, con il quale venivano riferiti e documentati, mediante allegati dialoghi telematici, intervenuti tra lo stesso esponente e il tesserato signor Agostino Martino, presidente dell'Affiliato "Newkitezone asd"; si assumeva che il signor Agostino Martino aveva usato espressioni non consone all'indirizzo dello stesso signor Michele Galifi Cerquetti nella Sua veste di Presidente di Classe Nazionale.

Il Procuratore Federale valutate in particolare talune affermazioni del signor Agostino Martino e segnatamente:

- 1) *"Sport e proibizione è un binomio bestemmia. Toccherebbe vergognarsi di avallare certi aborti"*, con riferimento alla proibizione da parte dell'ISAF (oggi WS) di una manifestazione velica non autorizzata dallo stesso Ente;
- 2) *"Tu sei libera di continuare a guardare il tegame, in tanti stanno invece notando il vero contenuto. Ed i veri interessi di quei 4/5 che realmente si fanno le vacanze a spese vostre"*, con riferimento all'intervento della tesserata Arianna Ari Cau;
- 3) *"Poi siete liberi di continuare a seguire lo stile da massoncarboneria che io un tantino aborro"*, in relazione alla richiesta di pubblicazione dei bilanci della Classe Kiteboarding Italia;

riteneva che nell'intero scambio epistolare e in particolare nelle affermazioni sopra riportate fosse riscontrabile un comportamento del tesserato Martino di possibile rilievo disciplinare per la violazione del disposto dell'art. 60 comma 1, del Regolamento di Giustizia, altresì considerando che, pur avendo il tesserato Martino agito in proprio, doveva evidenziarsi che lo stesso era presidente di un Affiliato FIV.

Il Procuratore Federale, considerato che con riferimento all'invito formulato con atto in data 6.5.2016 ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale l'indagato non aveva prodotto memorie difensive, né



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
pag. 1 di 3

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

chiesto di essere ascoltato, ritenuto che le affermazioni contestate, formulate con mezzo di diffusione informatico quale la bacheca di un social network, erano state documentalmente provate e che le stesse apparivano disciplinarmente rilevanti perché offensive dell'Autorità Velica Internazionale e di tesserati FIV, visto l'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale, formalizzava l'inculpazione chiedendo il deferimento a giudizio del tesserato Agostino Martino per aver con il suo comportamento violato il disposto dell'art. 60 comma 1 con l'aggravante ex art. 67 comma 1 lett. f) del Regolamento di Giustizia.

Non sono stati presentati atti difensivi da parte del tesserato.

È agli atti documentazione.

Viene sentito il Procuratore Federale che sottolinea come le frasi rinvenibili nello scambio epistolare agli atti siano particolarmente pesanti, scorrette e offensive, e che con esclusione di ogni riferimento e considerazione in merito all'evento che ha avviato lo scambio di comunicazioni all'esame ("Traversata dello Stretto in kitebord") oggetto di separato procedimento, che nell'intero scambio epistolare e, in particolare, nelle affermazioni evidenziate nell'atto di deferimento sia riscontrabile un comportamento del tesserato Martino di sicuro rilievo disciplinare, che dimostrano insofferenza al rispetto delle regole e sono offensive dell'Autorità Velica Internazionale e di tesserati FIV, con violazione del disposto dell'art. 60, comma 1, del Regolamento di Giustizia, altresì considerando che, pur avendo il tesserato Martino agito in proprio, lo stesso è Presidente di un Affiliato FIV.

Il Procuratore Federale

conclude chiedendo che venga comminata all'inculpato la sanzione della deplorazione.

Il Tribunale Federale

dato atto di quanto sopra;

considerato che quanto inequivocabilmente risulta dallo scambio epistolare agli atti e che è stato proferito dall'inculpato signor Agostino Martino è, come sostenuto dall'accusa, gravemente e pesantemente scorretto e offensivo, in accoglimento delle conclusioni del Procuratore Federale;

commina



la sanzione della deplorazione di cui all'art.72, lett. b, del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Genova il 6 settembre 2016

Alessandro Ghibellini - Presidente



Michele Micalizzi - membro componente

Cesare Fumagalli - membro componente

